



Atto T0AL5Q		
Settore T	Ambiente/Pianificazione Territoriale	
Servizio AU	Ecologia e ambiente	
U.O.	0030	Rifiuti e Cave
Ufficio TSUS	Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo	
C.d.R.	0023	Ecologia ed Ambiente
Autorizzazione impianto		
N. Reg. Decr.	384/2007	Data 27/06/2007
N. Protocollo	60435/2007	
Oggetto: Ditta MARVIT srl con sede a Vittorio Veneto.		
Piano di Adeguamento e rinnovo autorizzazione		
esercizio della discarica per rifiuti inerti sita		
a Vedelago. LR 3/00 - DLgs - 36/03 - DLgs 152/06		
<b>IL DIRIGENTE</b>		
VISTO il D.P.P. n. 124/ECO del 02.11.1990, con		
il quale è stato approvato il progetto,		
presentato dalla ditta Marvit snc, con sede		
legale a Vittorio Veneto in Via Podgora n. 48, per		
la realizzazione di una discarica di II cat.		
tipo A, per rifiuti speciali inerti, sita in		
comune di Vittorio Veneto catastalmente		
individuata alla Sez. H, fg 6, mapp. 54 - 226 - 227		
- 228 - 55/A - 55/B;		
VISTO il D.P.P. n. 780/S del 13.08.1991, così come		
integrato con decreto n. 1405/S del 02.05.1994,		





con il quale è stata rilasciata alla ditta Marvit snc l'autorizzazione all'esercizio della discarica fino al 31.08.1996;

VISTO il D.P.P. n. 1644/SI del 30.08.1995 con il quale è stata autorizzata la variazione della ragione sociale della ditta in Marvit srl e nel contempo è stato autorizzato lo smaltimento nell'impianto degli sfridi di tegola canadese;

VISTO il D.P.P. n. 1840/SP del 04.09.1996 di proroga dei termini dell'autorizzazione all'esercizio fino al 31.08.2001;

VISTO il D.D.P. n. 434 del 31.05.2000 con il quale è stato disposto l'adeguamento delle garanzie finanziarie conformemente alla D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999;

VISTO il D.D.P. n. 1043/2000 del 03.10.2000 con cui è stata prescritta la sincronizzazione delle analisi delle acque di falda e definite procedure e modalità di esecuzione delle stesse;

VISTO il D.D.P. n. 627/2001 del 29.08.2001 con cui è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio della discarica fino al 31.08.2006;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 770/2002 del 13.03.2002 con cui è stato determinato, tra



l'altro, l'elenco di rifiuti conferibili in discarica di II cat. tipo A secondo il nuovo codice CER;

VISTO il Piano di Adeguamento della discarica al D.Lgs. n. 36/2003 presentato dalla ditta con nota del 25.09.2003 (assunta al protocollo n. 69549 del 29.09.2003);

VISTO che, nella seduta del 13.09.2005, la C.T.P.A. ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano di Adeguamento al D.Lgs. 36/2003 presentato dalla ditta, subordinando l'approvazione definitiva dello stesso all'invio della documentazione di integrazione/approfondimento di cui alle relazioni istruttorie dell'Area R.B.C.D. del 27.06.2005 e del 19.08.2005;

VISTA la nota provinciale n. 40750 del 14.06.2006 con cui è stato comunicato alla ditta l'esito della C.T.P.A. e trasmesso l'elenco delle integrazioni necessarie alla approvazione definitiva del Piano di Adeguamento;

VISTI i DD.D.P. n. 594/2006 del 29.08.2006 e n. 857/2006 del 21.12.2006 con i quali è stata concessa una proroga temporanea della autorizzazione all'esercizio della discarica,



rispettivamente fino al 31.12.2006 e al  
30.06.2007;

VISTA la nota del 13.11.2006, assunta al  
protocollo n. 71240 del 14.11.2006, con cui la  
ditta ha trasmesso la documentazione  
integrativa richiesta in esito alla CTPA;

VISTE le ulteriori integrazioni fornite dalla  
ditta con nota del 28.03.2007, assunta al  
protocollo n. 30800 del 29.03.2007, a seguito  
dell'incontro istruttorio del 26.02.2007;

CONSIDERATO che, nella documentazione  
integrativa al Piano di Adeguamento trasmessa  
dalla ditta, viene riferita l'impossibilità a  
determinare i tempi di esaurimento della  
discarica, essendo coltivata in prevalenza in  
conto proprio, ma nel contempo il Piano  
Finanziario è stato elaborato in previsione di un  
esercizio operativo pari ad anni 10;

RITENUTO di concedere un rinnovo della  
autorizzazione all'esercizio della discarica  
(gestione operativa, procedura di chiusura e  
ricomposizione) per un periodo di anni dieci come  
stabilito dall'articolo 208 - comma 12 - del  
D.Lgs. 152/2006;

VISTA la relazione istruttoria del U.O. Gestione



Rifiuti dell'11.06.2007 relativa la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta trasmessa con nota del 13.11.2006 e 28.03.2007;

CONSIDERATO che dall'esame istruttorio della documentazione integrativa risulta necessario prescrivere:

1. l'esecuzione del perfezionamento della barriera arborea perimetrale;

2. la trasmissione della convenzione stipulata dalla ditta con il Responsabile del PSC;

3. la validazione dei dati meteoclimatici;

4. l'invio delle relazioni annuali redatte dal gestore entro il 31 gennaio di ogni anno e dal Responsabile del PSC entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno;

5. la trasmissione della documentazione attestante il possesso da parte del laboratorio chimico incaricato anche della certificazione ISO 9000 e successive modificazioni come richiesto dal D.Lgs. 36/2003;

6. l'utilizzo, nella realizzazione degli argini, di cocciame avente granulometrica esterna al campo dei materiali facilmente liquefacibili (Sheriff & Ishibashi 1978) e di natura





francamente ghiaiosa; le verifiche sulla granulometrica devono essere condotte almeno ogni 500 mc di materiale posto in opera; gli argini nel settore denominato "sud" devono essere realizzati entro 12 mesi dal ricevimento del decreto, i rimanenti argini entro 24 mesi;

7. la presentazione entro 60 giorni dal ricevimento del decreto della progettazione definitiva di un sistema di drenaggio delle acque di percolazione dei limi ovvero una verifica della stabilità degli argini di contenimento in condizioni sismiche e con contemporaneo fenomeno di liquefazione dei limi; qualora la ditta opti per le verifiche di stabilità, se necessario, deve produrre sempre entro i 60 giorni, il nuovo dimensionamento degli argini;

8. l'adeguamento delle garanzie finanziarie al D.Lgs. 36/2003;

RITENUTO che nella relazione annuale da produrre alla scrivente amministrazione da parte della ditta ai sensi dell'Art. 10 c. 2 lettera l) D.Lgs. n. 36/2003 e nella relazione annuale del Piano di Sorveglianza e Controllo





(allegato 2 del D.Lgs. 36/2003) debba essere fornito in modo chiaro, inequivocabile nonché basato su specifici rilievi planoaltimetrici, lo stato di coltivazione della discarica;

RITENUTO di classificare, ai sensi del D.Lgs. 36/2003 la discarica in parola come discarica per rifiuti inerti non adeguata sul fondo e pareti, ex discarica di II categoria tipo A;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 ed in particolare l'Art. 2 comma 1 lettera e) dove vengono definiti rifiuti inerti i "rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee";



VISTO che presso la discarica all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 era autorizzato lo smaltimento di rifiuti di cui al punto 4.2.3.1. della Del. Com. Int. del 27.07.1984, rispondenti alla definizione di rifiuti inerti di cui all'Art. 2 della Direttiva 1999/31/CE e indicati nell'elenco di cui al provvedimento dirigenziale n. 770/2002 del 13.03.2002;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Art. 17 punto 1 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., i rifiuti conferibili nella discarica in oggetto fino al 31.12.2007 corrispondono a quelli autorizzati in precedenza all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003;

RITENUTO che i rifiuti inerti conferibili presso la discarica in parola, fino alla data prevista al punto 1 dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 36/03 e ss.mm.ii. siano identificati dai codici CER 2002:01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.12, 01.04.13, 10.11.12, 10.12.08, 16.11.06, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.02.02, 17.05.04, 17.05.06, 17.08.02, secondo quanto previsto anche nella determina 770/2002;

CONSIDERATO che a partire dal giorno successivo





0 1 05 219496 587 0



alla data prevista dal punto 1 dell'Art. 17 de  
D.Lgs. n. 36/03 e ss.mm.ii. entrano in vigore  
nuovi criteri di ammissibilità di cui al D.M  
03.08.2005 ed eventuali ss.mm.ii., decreto  
attuativo di cui al comma 5 dell'Art. 7 del  
D.Lgs. n. 36/03, per le discariche così come  
definite dall'Art. 4 del D.Lgs. n. 36/2003;  
CONSIDERATO che la discarica in oggetto non  
risponde a tutti gli effetti, per assenza di  
barriera sul fondo e pareti, ai requisiti  
costruttivi per una discarica di rifiuti inerti  
secondo la definizione di cui all'Art. 4 del  
D.Lgs. n. 36/03;  
VISTO il parere positivo della C.T.P.A.  
del 08.11.2006 relativo alla proposta di  
definizione dei criteri di accettazione dei  
rifiuti inerti in discariche per inerti (ex  
II cat. tipo A) successivamente alla scadenza  
di cui al punto 1 dell'Art. 17 del D.Lgs.,  
qualora non adeguate al D.Lgs. 36/03 sul fondo e  
pareti;  
RITENUTO quindi che, a partire dal giorno  
successivo alla data prevista dal punto 1  
dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. ad  
oggi corrispondente all'01.01.2008, i rifiuti



conferibili nella discarica in oggetto debbano corrispondere ai criteri di cui al citato parere della C.T.P.A. del 08.11.2006;

RITENUTO che, in ogni caso, i rifiuti conferibili presso la discarica non debbano essere classificabili come pericolosi, ai sensi della normativa vigente, né tossici e nocivi ai sensi del punto 1.2. della Del. Com. Int. del 27.01.1984;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Provinciale di Treviso, conseguentemente alle indicazioni della Regione Veneto nella D.G.R.V. n. 14 del 14.01.2005, ha individuato di prassi, per le discariche di rifiuti inerti, un periodo di gestione post operativo di almeno 5 anni;

VISTA la polizza fidejussoria stipulata dalla ditta in virtù della DGRV n. 2528/99, con scadenza 31.08.2009;

RITENUTO che la ditta debba adeguare le polizze in essere ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e pertanto, stipulare garanzie finanziarie distinte per ciascuna delle seguenti fasi della discarica:

- operativa (per un importo pari ad Euro 228.180,00 con scadenza 30.06.2019);



- ripristino e chiusura (per un importo pari ad Euro 399.576,00 con scadenza 30.06.2019);

- post-operativa (per un importo pari ad Euro 36.120,00 con scadenza 31.12.2022);

secondo il contratto tipo allegato al presente provvedimento;

VISTI il D.Lgs. 152/06, la L. R. 3/2000, la D.C.I. del 27.07.1984, il D.Lgs. 36/2003 e il D.M. 03.08.2005;

VISTI il D. Lgs. 267/2000 ed l'art. 15 del Regolamento Provinciale di Organizzazione

**DECRETA**

**ART. 1** - E' approvato, ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003, con le prescrizioni riportate ai successivi articoli, il Piano di Adeguamento della discarica di II cat. tipo A sita in comune di Vittorio Veneto, catastalmente individuata alla Sez. H, fg 6, mapp. 54 - 226 - 227 - 228 - 55/A - 55/B.

Il soggetto autorizzato e gestore è la ditta MARVIT SRL con sede in Via Podgora n. 48 a Vittorio Veneto (TV).

Si dà atto che il Piano di Adeguamento non consente la realizzazione di fondo e pareti conformi alle previsioni del D.Lgs. 36/03.



Pertanto, ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs. n. 36/2003, la discarica è classificata "discarica per rifiuti inerti" non adeguata sul fondo e pareti - ex discarica di II cat. tipo A.

**ART. 2** - La ditta è autorizzata alla prosecuzione dell'esercizio (gestione operativa e procedura di chiusura e ricomposizione) della discarica di rifiuti inerti per dieci anni dalla data del presente provvedimento, precisamente:

- il conferimento rifiuti deve concludersi entro il 31.12.2016;
- la chiusura e la ricomposizione della discarica devono concludersi entro il 31.03.2017;
- la presentazione di dichiarazione di fine lavori e il collaudo funzionale della chiusura e ricomposizione devono essere prodotti entro il 30.04.2017.

**ART. 3** - Fino alla data prevista al punto 1 dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., ad oggi il 31.12.2007, presso la discarica possono essere conferiti i rifiuti di cui al punto 4.2.3.1. della Del. Com. Int. del 27.07.1984, rispondenti alla definizione di rifiuti inerti di cui all'Art. 2, lettera e)



del D.Lgs. 36/2003, riportata in premessa e con i seguenti codici CER 2002: 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.12, 01.04.13, 10.11.12, 10.12.08, 16.11.06, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.02.02, 17.05.04, 17.05.06, 17.08.02, secondo anche quanto previsto nella determinazione dirigenziale n. 770/2002.

**ART. 4** - Dal giorno successivo alla data prevista al punto 1 dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., ad oggi corrispondente al 01.01.2008, possono essere conferiti i rifiuti previsti dall'elenco di cui al paragrafo 1 del documento inerente i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche di rifiuti inerti (ex II cat. Tipo A) successivamente al 31.12.2007 qualora non adeguate al D.Lgs. n. 36/2003 sul fondo e pareti, approvato dalla C.T.P.A. nella seduta del 08.11.2006 e secondo i criteri in esso evidenziati.

L'eventuale conferimento di rifiuti ascrivibili al codice CER 01.04.13 deve essere pressamente autorizzato previa apposita richiesta della ditta corredata dalla documentazione tecnica specificata nel parere





della C.T.P.A. del 08.11.2006.

**ART. 5** - Lo smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti Artt. 3 e 4 nella discarica in oggetto e le attività di gestione operativa e di chiusura della discarica devono avvenire con osservanza delle seguenti prescrizioni:

**a)** i rifiuti polverulenti devono essere gestiti con le cautele necessarie ad evitarne il trasporto eolico; è vietato il conferimento di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica tali da evitarne la dispersione;

**b)** fino alla data prevista al punto 1 dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.:

- i rifiuti ascritti ai codici 01.04.XX devono derivare dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi e non devono risultare contaminati da agenti chimici;

- i materiali a base di vetro non devono essere contaminati da sostanze chimiche;

**c)** l'abbancamento dei rifiuti deve avvenire mantenendo condizioni di sicurezza relativamente alla stabilità delle scarpate;



d) la ditta, per i rilievi meteoroclimatici previsti dal D.Lgs. 36/2003, può avvalersi dei dati meteo delle centraline dell'ARPAV di Vittorio Veneto e Gaiarine.

I dati che verranno trasmessi devono essere validati e certificati dal Servizio Centro Meteorologico di Teolo dell'ARPAV.

**ART. 6** - La ditta deve trasmettere a questa Amministrazione Provinciale le analisi delle acque di falda dei piezometri di controllo esistenti presso la discarica.

Le operazioni di spurgo, di emungimento per il campionamento nonché di trasmissione esiti delle acque di falda e le relative determinazioni analitiche devono essere effettuate secondo il "Manuale Informativo - Monitoraggio manuale ed automatico delle acque sotterranee per impianti di discarica - settembre 2003" (del quale si allega copia).

Rispetto a quanto stabilito nel sopra menzionato manuale, per la discarica in parola si apportano le seguenti modifiche, in applicazione del D.Lgs. 36/2003 tabella 1 e 2, relativamente alla determinazione dei parametri e frequenza delle analisi:





- <b>frequenza annuale</b> (mese di Novembre): con almeno
i seguenti parametri: pH, Temperatura,
Conducibilità elettrica, Ossidabilità Kubel, BOD5,
TOC, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA,
Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb,
Mg, Zn, Cianuri, Azoto ammoniacale, nitroso e
nitrico, Composti organoalogenati (compreso
cloruro di vinile), Fenoli, Pesticidi fosforati
e totali, Solventi organici aromatici, Solventi
organici azotati, Solventi clorurati e
Acrilammide.
- <b>frequenza trimestrale</b> (mese di Febbraio,
Maggio, Agosto) con almeno i seguenti
parametri: pH, Temperatura, Conducibilità
elettrica, Ossidabilità Kubel, Cloruri, Solfati,
Fe, Mn, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico e
Acrilammide.
La misurazione del livello di falda deve
avere frequenza mensile; i dati rilevati
potranno essere trasmessi trimestralmente a
questa Provincia unitamente agli esiti delle
analisi di falda.
I valori di concentrazione limite accettabili per
le sostanze inquinanti presenti nelle acque
sotterranee devono far riferimento alla tabella



1 dello stesso Manuale Informativo.

**ART. 7** - Entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta deve trasmettere:

a) la convenzione stipulata con il soggetto Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo, il cui nominativo è stato comunicato dalla stessa con nota del 13.11.2006, assunta al protocollo n. 71240 del 14.11.2006;

b) documentazione attestante il possesso della certificazione ISO 9000 del Laboratorio incaricato alla conduzione dei monitoraggi, come da D.Lgs. 36/2003.

**ART. 8** - La ditta deve presentare entro 60 giorni dal ricevimento del decreto la progettazione definitiva di un sistema di drenaggio delle acque di percolazione dei limi ovvero una verifica della stabilità degli argini di contenimento in condizioni sismiche e con contemporaneo fenomeno di liquefazione dei limi; qualora la ditta opti per le verifiche di stabilità, se necessario, deve produrre sempre entro i 60 giorni, il nuovo dimensionamento degli argini.

**Art. 9** - La ditta per la realizzazione degli argini deve utilizzare cocciame avente



granulometrica esterna al campo dei materiali facilmente liquefacibili (Sheriff & Ishibashi 1978) e di natura francamente ghiaiosa; le verifiche sulla granulometrica devono essere condotte almeno ogni 500 mc di materiale posto in opera; gli argini nel settore denominato "sud" devono essere realizzati entro 12 mesi dal ricevimento del presente provvedimento, i rimanenti argini entro 24 mesi.

Con cadenza semestrale la ditta deve trasmettere a questa Amministrazione Provinciale la documentazione relativa le verifiche sul rispetto delle specifiche esecutive di detto argine nonché, al termine della realizzazione dell'argine, il collaudo funzionale in corso d'opera.

**ART. 10** - Entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta deve perfezionare la vegetazione arbustiva perimetrale, come meglio specificato nel progetto di adeguamento approvato e trasmettere comunicazione di avvenuta esecuzione dell'intervento.

**ART. 11** - Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, la ditta deve trasmettere, ai sensi dell'art. 10 punto 2) lettera 1) e del punto 1



dell'All. 2 del D.Lgs. n. 36/2003, resoconti periodici e idonea documentazione tecnica relativa all'esercizio svolto e al quantitativo e alle caratteristiche dei rifiuti smaltiti e i volumi residui disponibili con previsioni del periodo necessario al colmamento della fossa di cava rispetto a quanto previsto nel progetto di adeguamento di cui all'Art. 1.


**ART. 12** - Entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, il Responsabile del PSC deve trasmettere le relazioni tecniche periodiche.

**ART. 13** - In occasione della trasmissione della prima relazione periodica del piano di sorveglianza e controllo deve essere prodotto l'aggiornamento di tale piano e del piano di gestione operativa che tenga conto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

**ART. 14** - La ditta deve adeguare le garanzie finanziarie della discarica come di seguito specificato:

**a)** fideiussione a garanzia della gestione operativa della discarica dell'importo pari ad Euro 228.180,00 (duecentoventottomilacentottanta- /00) con scadenza al 30.06.2019;

**b)** fideiussione a garanzia della copertura,



ricomposizione finale nonché chiusura della discarica secondo progetto approvato dell'importo pari ad Euro 399.576,00 (trecentonovantanovemilacinquecentosettantasei/00) con scadenza al 30.06.2019;

**c)** fideiussione a garanzia della gestione post operativa della discarica dell'importo pari ad Euro 36.120,00 (trentaseimilacentoventi/00) con scadenza 31.12.2022.

Le fideiussioni devono essere conformi al contratto tipo allegato al presente provvedimento.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa vigente o a quanto previsto dal presente Decreto.

Originale per il Beneficiario delle garanzie finanziarie descritte ai periodi precedenti deve essere inviato alla scrivente Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

**ART. 15** - La violazione delle prescrizioni di cui al presente provvedimento comporterà la sospensione della autorizzazione all'esercizio della discarica.

**ART. 16** - La gestione della discarica deve



avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed in particolare del D.Lgs. 152/06, della L.R. 3/2000, del D.Lgs. n. 36/2003 nonché nell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

**ART. 17** - La ditta, in caso di sostituzione del tecnico responsabile, deve comunicare tempestivamente a questo Ente il nuovo nominativo unitamente ad una esplicita dichiarazione di accettazione da parte dell'interessato.

**ART. 18** - Il presente provvedimento revoca e sostituisce i precedenti atti autorizzativi.

**ART. 19** - La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire eventuali diverse autorizzazioni di competenza di altri Enti.

**ART. 20** - Il presente decreto va trasmesso alla ditta, al Comune di Vittorio Veneto, alla Regione del Veneto, alla Direzione Provinciale dell'Arpav, all'Osservatorio Rifiuti dell'Arpav e va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune.

dott. Carlo RAPICAVOLI

